



Ordinanza sull'energia nucleare (OENu)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 dicembre 2004¹ sull'energia nucleare è modificata come segue:

Art. 32a

Ex art. 33a

Art. 33a Valutazione sistematica approfondita della sicurezza per gli impianti
nucleari diversi dalle centrali nucleari

¹ Il titolare di una licenza d'esercizio per un impianto nucleare diverso da una centrale nucleare, oltre a effettuare le valutazioni sistematiche approfondite della sicurezza secondo l'articolo 33 capoverso 1, deve procedere ogni 10 anni a una valutazione sistematica approfondita della sicurezza.

² L'IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive i requisiti dettagliati relativi alla valutazione sistematica approfondita della sicurezza.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

¹ RS 732.11

